

ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11/10/2025

Associazione Sinergia

Via Rovereto n° 24 int. 6

Cap 37126 Comune Verona Prov VR

**Statuto dell'associazione di
VOLONTARIATO e SOLIDARIETA' CON IL MONDO
"SINERGIA" ODV**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

FINALITÀ

TITOLO III

I SOCI E I VOLONTARI

TITOLO IV

GLI ORGANI

CAPO I: l'Assemblea

CAPO II: Il consiglio direttivo

CAPO III: Il Presidente

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI

IL BILANCIO

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione non riconosciuta, di volontariato e solidarietà con il mondo denominata: "SINERGIA" La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ODV" e diventerà "Sinergia ODV".
2. L'acronimo ODV dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.
4. L'associazione ha sede in Via Rovereto 24 nel comune di Verona (VR) e la durata della stessa è a tempo indeterminato.
5. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
6. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e per quanto ivi non previsto, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e delle altre disposizioni di legge, nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



TITOLO II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

(Finalità nell'obiettivo)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione si propone di:

- sostenere progetti di assistenza ed aiuto nei confronti di persone svantaggiate ed ammalate, anche in paesi in via di sviluppo, fornendo un servizio di assistenza ed un supporto psicologico e materiale ove questo sia necessario;
- organizzare, coordinare e gestire uno o più centri di accoglienza per persone svantaggiate sul territorio ed in paesi in via di sviluppo;
- promuovere la sensibilizzazione delle persone ai temi della povertà, della coesione sociale, dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della globalizzazione, del microcredito, diffondendo la cultura della solidarietà;
- prevenire l'esclusione sociale attraverso l'educazione ed il reinserimento della persona nella società.

Le attività che si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale secondo l'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività di beneficenza, anche erogando contributi con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, per la realizzazione di progetti di solidarietà sociale;
- promuovere iniziative ed attività concrete sul territorio e nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di attivare e sostenere progetti a carattere alimentare, sociale, strutturale ed assistenziale verso le fasce sociali più deboli;
- promuovere incontri, seminari e conferenze; costituire una biblioteca, videoteca ed emeroteca sui temi sopracitati;
- pubblicare libri, periodici, riviste e realizzazione di cd-rom e sito web divulgativo;
- collaborare con tutte le altre associazioni, enti ed istituzioni che abbiano simili obiettivi e che comunque non contrastino con i fini dell'associazione.

Le attività sopramenzionate sono svolte in favore di terzi.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione opera prevalentemente nella Provincia di Verona e nella Regione Veneto. In conformità alle particolari finalità di solidarietà con il mondo, essa può operare in tutto il territorio italiano e anche all'estero.

TITOLO III

I SOCIE I VOLONTARI

ART. 7

(Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'attività di interesse generale svolta, secondo articolo 21 Codice del Terzo Settore. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.
3. Il consiglio direttivo ha 60gg. di tempo per comunicare all'aspirante socio la decisione di rigetto dell'istanza, motivandola. L'aspirante socio può chiedere, entro 60gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che su tale istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
4. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. L'ammissione ad associato è solo ed esclusivamente a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

ART. 8

(Diritti)

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti, se maggiorenni, negli stessi. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e hanno il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi vigenti e dallo statuto.
3. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, le scritture contabili e ogni altro documento rilevante secondo le leggi vigenti.
4. Il socio iscritto nel libro dei soci ha il diritto di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie e ha il diritto di esprimere il proprio voto. Tale diritto è esercitabile con tutti i mezzi che la tecnologia permette, purché sia ragionevolmente provabile la reale partecipazione del socio stesso.
5. Ciascun socio può delegare un altro socio per esercitare il diritto a voto.
6. I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 9

(Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In nessun modo l'attività del socio può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere rimborsate solo le spese documentate e realmente sostenute. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
2. I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, impegno e buona fede.

ART. 10

(Esclusione)

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. Il socio dell'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, che ne darà adeguata comunicazione all'associato, e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. Il socio escluso ha la possibilità di appellarsi all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione. L'assemblea delibererà con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11

(I Volontari)

1. L'associazione può avvalersi del supporto di volontari per il perseguimento delle finalità statutarie.
2. I volontari che desiderano prestare la propria opera, per propria scelta, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. In nessun modo l'attività del volontario può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese documentate e realmente sostenute e preventivamente deliberate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO IV**GLI ORGANI****ART. 12**

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 1. l'assemblea
 2. il consiglio direttivo
 3. il presidente e vicepresidente
 4. l'organo di controllo, qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti dalle leggi vigenti.

5. Organo di revisione, qualora sia necessario secondo le condizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

CAPO I: L'assemblea

ART. 13

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione, iscritti nel libro dei soci.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione.

ART. 14

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla domanda di nuove adesioni e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della riunione da inviare almeno n. 8 giorni prima all'indirizzo indicato nel libro dei soci.

**ART. 16**

(Validità della assemblea ordinaria)

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone ed il loro operato.
4. Ciascun socio può farsi portatore di massimo tre deleghe.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 17

(Validità della assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 18

(Voto e Verbalizzazione)

1. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario nominato tra i componenti dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
3. Il verbale è tenuto nella sede dell'associazione.

CAPO II: L'organo di amministrazione**ART. 19**

(Composizione)

Il consiglio direttivo può essere composto da un numero dispari da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, se previsto in numero di tre, quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione dei soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci,
- delibera in merito all'esclusione dei soci.
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20

(Durata)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per quattro mandati consecutivi.
2. Può essere revocato dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
4. I membri del consiglio direttivo devono rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
5. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

CAPO III: Il presidente

ART. 21

(Elezione)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti.
2. Deve rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

**ART. 22**

(Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
2. L'assemblea può revocare il presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

ART. 23

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è di tipo generale.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea e cura l'ordinario svolgimento dei lavori, sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dai soci.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V**LE RISORSE ECONOMICHE****ART. 25**

(Indicazioni delle risorse)

Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:

- a. quote associative
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;

ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci.

TITOLO VI**IL BILANCIO****ART. 30**

(Bilancio e conto consuntivo)

1. Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Entro il mese di aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 31

(Approvazione del bilancio)

3. Il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo sono approvati dalla assemblea entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'annualità precedente, il bilancio di esercizio è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno.
4. Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'associazione n. 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

ART. 32

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 33

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

- d. rendite patrimoniali
- e. attività di raccolta fondi
- f. rimborsi da convenzioni
- g. ogni altra entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017.

ART. 26

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.
4. Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 5 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 30

(Bilancio e conto consuntivo)

1. Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Entro il mese di aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 31

(Approvazione del bilancio)

3. Il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo sono approvati dalla assemblea entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'annualità precedente, il bilancio di esercizio è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno.

4. Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'associazione n. 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

ART. 32

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 33

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al consiglio direttivo.

TITOLO VII**LE CONVENZIONI****ART. 34**

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo, il quale determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

ART. 35

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione.

ART. 36

(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.



TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 37

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 38

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 39

(Responsabilità ed assicurazione dei soci e volontari)

1. I soci e i volontari dell'associazione, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 40

(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 41

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 42

(Regolamento)

1. L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.